

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"J. DA PONTE"**

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424/522280 - fax. 0424/228073
C.F. 82003270244 - cod. mecc.



Posta certificata:
e-mail: segreteria@liceodaponte.it

VIPS010007
vips010007@pec.istruzione.it
sito web: www.liceodaponte.com

Al Dirigente Scolastico

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL DIVIETO DI FUMO

Verbale n. /

In data/...../..... alle ore..... nei locali del siti
in (prov.), via n.
presso (*area/ufficio/vano/cortile*)..... il
sottoscrittoincaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni di
divieto di fumo, ha accertato che l'alunno/a /il/la sig./sig.ra.....
nato/a il (prov.), residente
a.....via n., ha violato le
disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51; Regolamento d'Istituto, Titolo IV
Norme sul divieto di fumo), in
quanto.....

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il trasgressore

Il verbalizzante

Importo della sanzione amministrativa da pagare entro 60 gg(1):

" **Euro 55,00** – pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa da Euro 27,50 a Euro 275,00.

" **Euro 110,00** – pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa da Euro 27,50 a Euro 275,00, a sua volta raddoppiato in quanto la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

" **Euro 440,00** – pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa da Euro 220,00 a Euro 2200.

Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato:

- presso la Tesoreria provinciale competente.

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131 T.

- presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale competente (Causale: infrazione divieto di fumo).

Ad avvenuto pagamento l'interessato è invitato a consegnare copia della ricevuta di pagamento all'indirizzo:

Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notifica: Prefetto.

Trascorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 11/11/1975 n. 584 presentando rapporto al PREFETTO con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

(1) A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima se più conveniente, per la violazione commessa.